

	Tipologia di documento	File	Revisione	Pagina
	Richiesta parere di congruità della parcella	M07	01 – Maggio 2026	1 di 5

Marca da bollo da 16 €
Data
Numero identificativo (14 numeri)

**All'Ordine dei Periti Industriali e
dei Periti industriali Laureati
della Provincia di Brescia**
Via Creta, 26 - 25124 Brescia

Il SOTTOSCRITTO				
Cognome	Nome		Codice Fiscale	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Provincia di Nascita	
Indirizzo di residenza	CAP	Comune di residenza	Provincia di residenza	Stato
Numero di iscrizione all'Albo	Data di iscrizione all'Albo		Specializzazione (indicare quella del diploma)	

Recapiti di contatto		
Telefono fisso / Telefono mobile	Posta elettronica ordinaria (PEO)	Posta elettronica certificata (PEC)

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali previste dagli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti

CHIEDE ALLA COMMISSIONE PARCELLE IL RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITÀ DELLA PROPRIA PARCELLA

Relativa a lavori di (nuova realizzazione, ristrutturazione, collaudo, stima, perizia, contabilità, ecc.)

	Tipologia di documento	File	Revisione	Pagina
	Richiesta parere di congruità della parcella	M07	01 – Maggio 2026	2 di 5

Presentando la domanda sono consapevole che la controparte sarà informata della mia richiesta e che potrà esercitare i diritti di accesso agli atti e di replica (vedere punto d/dell'appendice).

Dati del Committente		
Denominazione / Cognome e Nome	Indirizzo completo	Referente (Cognome e Nome)
Numero di telefono	Indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)	Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Dichiara di aver svolto le seguenti attività

A TAL FINE ALLEGA:		Spazio riservato alla Segreteria (verifica documentazione)
	Copia del preventivo scritto	
	Copia dell'accettazione da parte del cliente (vedere punto b dell'appendice).	
	Copia degli elaborati di progetto	
	Copia della parcella	
	Copia di qualsiasi altro documento che dettagli la metodologia di calcolo del preventivo e/o della parcella	
	Dichiarazione che illustri per quale motivo si chiede il parere, in particolare i motivi per i quali l'accordo già stabilito tra le parti non sia sufficiente per chiedere l'ingiunzione di pagamento (*)	

Imposta di bollo per la presentazione dell'istanza	
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, dichiara che la seguente marca da bollo numero identificativo: è stata annullata ed è utilizzata esclusivamente per la presente istanza e sarà custodita dal sottoscritto con impegno di metterla a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge	

	Tipologia di documento	File	Revisione	Pagina
	Richiesta parere di congruità della parcella	M07	01 – Maggio 2026	5 di 5

Il modulo e la documentazione da allegare possono essere consegnati a mano (in tal caso il modulo sarà con firma autografa) oppure tramite PEC (in tal caso il modulo con firma digitale).

APPENDICE

a) Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e la relativa Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, hanno stabilito che:

- il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico,
- il professionista deve:
 - informare il cliente sul grado di complessità dell'incarico,
 - fornire tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico,
 - dare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (obbligatoria con la Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Il compenso va concordato con il cliente e dovrà essere commisurato alla quantità e qualità del lavoro che si prevede di dover svolgere, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Qualora la prestazione superi il compenso pattuito nel disciplinare d'incarico, il professionista può chiedere l'aumento in ragione delle ulteriori attività che ha dovuto svolgere, ma solo a condizione che le eventuali variazioni rispetto a quanto concordato siano tempestivamente comunicate al committente.

b) La Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha aggiunto il requisito che il preventivo deve essere scritto o digitale (articolo 1 comma 150). Per cautelarsi il professionista dovrebbe scegliere tra (lista indicativa e non esaustiva):

- preventivo e lettera di incarico sottoscritto dalle parti,
- preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente,
- scambio di e-mail che contenga quanto richiesto dalla legge (es. descrizione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso).

c) Nella documentazione fornita dal professionista alla Commissione devono essere presenti determinati valori, tra questi il costo economico dell'opera.

Nel caso che il preventivo e/o la parcella si basino esclusivamente o in parte sulle ore impiegate, dovrà essere precisato il monte ore suddiviso nelle tre seguenti categorie (D.M. 17 giugno 2016):

- professionista incaricato
- aiuto iscritto all'albo
- aiuto di concetto.

d) Si tenga presente che a seguito di alcune sentenze del TAR anche alla Vidimazione Parcelle/Parere di Congruità si applicano le procedure degli atti amministrativi per cui si informerà la controparte (il committente se la richiesta proviene dal professionista, il professionista se proviene dal committente) la quale potrà chiedere di accedere alla documentazione e presentare propri documenti.

(*) ATTENZIONE

La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, all'articolo 7 prevede che il parere di congruità, emesso dall'ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, possa essere usato come titolo esecutivo in alternativa a quanto sinora previsto dal codice di procedura civile.

Per ora, questo vale solo nei confronti dei cosiddetti clienti forti, come definiti nell'articolo 2 della Legge 49/2023, tra cui banche, assicurazioni, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione, società a partecipazione pubblica.

Nel caso in cui il professionista decida di avvalersi di questa procedura alternativa,

- deve indicarlo chiaramente nella Dichiarazione, fornendo tutte le informazioni sul committente (in particolare ragione sociale e indirizzo PEC);
- non è più sufficiente la comunicazione di conclusione del procedimento emessa dall'Ordine e indirizzata al professionista e al committente, come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma il professionista deve notificare il parere al committente (debitore) il quale può opporsi con le modalità descritte nella medesima legge.